

PROVINCIA DI VERCELLI

OGGETTO:

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	No
3. GEDDA Luigi - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto tecnico;

Esprime in merito PARERE TECNICO FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Il Responsabile del Servizio
SCAGLIA Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto contabile;

Esprime in merito PARERE CONTABILE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

DATO ATTO che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

VISTO il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 25/06/2020, modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 18 del 27/07/2021;

RICHIAMATE le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2020 e 2021:

- C.C. n. 11 del 25/06/2020 all'oggetto: *“Approvazione in via derogatoria delle tariffe TARI per l'anno 2020;*
- C.C. n. 1 del 22/03/2021 all'oggetto: *“Piano economico finanziario TARI anno 2020 – Approvazione;*
- C.C. n. 15 del 28/06/2021 all'oggetto: *“Piano economico finanziario TARI 2021”;*

RICHIAMATO l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività in seguito all'emergenza covid-19;

PRECISATO che il suddetto D.L. 73/2021, pur non dettando linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti; Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- l'art. 27 del vigente Regolamento TARI "*Ulteriori riduzioni ed esenzioni*";

RITENUTO pertanto necessario individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche in seguito alla sospensione della propria attività, anche parzialmente, in seguito all'emergenza covid-19;

PRECISATO che:

- al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l'agevolazione è applicata a tutte le utenze non domestiche iscritte nelle liste di carico alla data del 30 giugno 2021;
- per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione, si prevede la predisposizione di un modello di dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, che sarà messa a disposizione presso gli uffici comunali;
- l'agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla prima scadenza utile;
- stante la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento TARI agli artt. 14, comma 5, e 15, comma 1;
- i fondi statali di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 assegnati per l'anno 2021 sono pari ad € **1.565,47**;

RICHIAMATA altresì:

- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 22/03/2021;
- la deliberazione n. 158/2020 di ARERA, con la quale la predetta autorità ha previsto che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, abbia possibilità di introdurre dall'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti ;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";
- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” ;

PRESO ATTO che, l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69 ha stabilito che “ ... *limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...* “ ;

PRESO ATTO che, l'amministrazione comunale ha reso edotta le utenze non domestiche iscritte a ruolo, circa la possibilità di usufruire delle agevolazioni derivanti dall'emergenza covid-19 per il pagamento della TARI anno 2021;

RILEVATO che sono pervenute al protocollo comunale n. 3 (tre) istanze relative alle agevolazioni di cui sopra;

RITENUTE tutte le predette istanze accoglibili, non esistendo nessun elemento che ne possa precludere l'accoglimento da parte dell'amministrazione comunale;

RITENUTO di applicare alle utenze non domestiche per l'anno 2021, una riduzione del 50% anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative, sul totale della bollettazione TARI;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in merito dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto dettagliato in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- 2) Di approvare gli interventi agevolativi sulla TARI 2021 descritti dettagliatamente in premessa, per le motivazioni ivi riportate;
- 3) Di applicare alle utenze non domestiche per l'anno 2021, una riduzione del 50% anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative, sul totale della bollettazione TARI;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
- 5) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale;
- 6) Di demandare al Responsabile di Servizio gli adempimenti conseguenti a dare compiuta attuazione all'adottanda deliberazione;

- 7) Di dichiarare, ad unanimità di voti palesemente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 17/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 17/11/2021

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLI Simona

.....

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 17/11/2021

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, li _____

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....